



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI ALLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE ALLE DITTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di

- Sagre-Fiere-Feste Tradizionali (Sezione I)
- Parchi di divertimento organizzati (Sezione II)
- Installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni (Sezione III)

Per l'organizzazione dei Parchi di divertimento l'organizzatore ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dalla legge n. 337/68, dal Regolamento emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Dipartimento dello Spettacolo e dal presente Regolamento.

La Giunta Comunale provvede ad individuare le aree disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

Le aree individuabili possono essere pubbliche, soggette ad uso pubblico o anche private utilizzabili in base ad apposite convenzioni.

<p style="text-align: center;"><u>SEZIONE I</u> SAGRE – FIERE – FESTE TRADIZIONALI</p>
--

ART. 2 DEFINIZIONE E CONCESSIONE DELLE AREE

Sono sagre, fiere e feste tradizionali, ai fini del presente regolamento, le seguenti: San Valentino.

La Giunta Comunale stabilisce i periodi di installazione e di esercizio delle attrazioni in occasione delle predette sagre, fiere e feste tradizionali.

Le istanze per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono presentate al Comune almeno **90** giorni prima della data di inizio della manifestazione.

La comunicazione di avvenuta assegnazione del posteggio o l'eventuale diniego sono comunicate alle ditte che ne abbiano fatto richiesta ai sensi della Legge 18.03.1968, n. 337, almeno **45** giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Eventuali domande pervenute in ritardo sono prese in considerazione dall'Ente solo in caso di disponibilità di spazi residui.

La Giunta Comunale stabilisce il numero massimo di attrazioni per ogni tipo che possono essere accolte, sentita la rappresentanza di cui all'art. 12.

La valutazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un esercizio economicamente attivo. Le attrazioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del tipo specifico e non soltanto della categoria.

Contestualmente la Giunta Comunale, tenendo conto dell'utenza potenziale alla manifestazione in oggetto, dovrà stabilire il numero massimo di attrazioni di novità che possono partecipare.

ART. 3

FREQUENTATORI ABITUALI

E' riconosciuto abituale frequentatore l'esercente che ha partecipato ad almeno quattro manifestazioni consecutive.

L'elenco dei frequentatori abituali è tenuto ed aggiornato dall'ufficio comunale competente.

Per ogni esercente abituale sono precisati il tipo specifico, la categoria e lo spazio normalmente occupato dall'attrazione.

ART. 4

ATTRAZIONE DI NOVITA'

Nell'intento di incrementare l'interesse del pubblico, compatibilmente con la disponibilità dello spazio, potrà essere individuata un'area per le attrazioni di novità nel rispetto dei diritti acquisiti dai frequentatori abituali.

La concessione rilasciata specificatamente per l'attrazione di novità si esaurisce dopo la prima partecipazione.

La qualifica di ATTRAZIONE DI NOVITA' è attribuibile ad un'attrazione, piccola, media, grande, avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici.

In caso di molteplicità di richieste, dovrà essere privilegiata l'attrazione che si rivolge alla fascia di utenza meno presente nel parco. Possono essere autorizzate per un massimo di tre anni consecutivi.

In caso di ampliamento degli spazi ordinari per le attività dello spettacolo viaggiante, da attuarsi con provvedimento di Giunta di cui all'art. 1, le presenze come "novità" sono computate ai fini dell'assegnazione degli spazi, ai sensi dell'art. 7.

ART. 5

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le istanze dovranno essere corredate da:

1. generalità complete dell'interessato unitamente agli estremi del codice fiscale, licenza comunale, della partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. (i documenti possono essere sostituiti da apposita dichiarazione ai sensi di legge);
2. le esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprensive di sporgenze pensili e pedane, il numero delle carovane di abitazione e dei carriaggi. L'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337. Non possono essere autorizzate attività di spettacolo viaggiante non previste nell'elenco ministeriale delle attrazioni;
3. una fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale;
4. certificazioni (non scadute) relative al collaudo statico ed elettrico;
5. copia idonea copertura assicurativa;
6. Indicazione dei numeri di targa di tutti i veicoli al seguito.

ART. 6

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'esito dell'istruttoria dovrà essere comunicato agli interessati almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio della manifestazione, contestualmente all'indicazione della data di installazione, di verifica e di esercizio. Verrà indicato, inoltre, il luogo in cui dovrà essere

posizionata l'attrazione. Nessuna attrazione potrà essere installata se non su indicazione della Polizia Municipale, secondo quanto stabilito dagli elaborati planimetrici di progetto, approvati dalla CPVLPS ove competente.

L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere specificatamente motivato.

ART. 6/bis CAUZIONE

“Ciascun esercente, al quale viene comunicato l'accoglimento dell'istanza per la concessione del posteggio, dovrà versare presso la Tesoreria comunale una cauzione pari ad € 300,00 (trecento) se operatore abituale; € 500,00 (cinquecento) se titolare di “attrazione di novità”.

Copia del suddetto versamento verrà prodotta all'ufficio commercio e costituirà elemento indispensabile per il rilascio della relativa concessione dell'area comunale.

La cauzione verrà restituita dal Tesoriere, mediante autorizzazione comunale, al termine della manifestazione.

Il Comune trattiene la cauzione versata nei seguenti casi:

- per danni alla proprietà comunale che saranno quantificati dall'Ufficio Tecnico comunale ed addebitati al concessionario;
- per espressa rinuncia al posteggio comunicata per iscritto meno di otto giorni prima dell'inizio della manifestazione, con esclusione delle cause di forza maggiore debitamente documentate. In caso di inoltro della rinuncia tramite servizio postale, farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
- per inizio e/o cessazione dell'attività difformi dal periodo debitamente autorizzato;

ART. 7 PRIORITA' E REQUISITI PREFERENZIALI

In sede di istruttoria, agli effetti dell'accettazione, l'ufficio competente assegna gli spazi disponibili in via prioritaria ai frequentatori abituali.

Per i frequentatori classificabili come abituali ex art. 3 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale procede d'ufficio alla ricostruzione della posizione ai sensi del presente articolo.

Negli altri casi il Comune formulerà invece una graduatoria sulla base dei criteri di preferenza e dei punteggi sotto indicati:

- | | |
|--|-----------|
| a) anzianità di presentazione della domanda ininterrottamente negli ultimi 5 anni (max. 2,5 punti) per ogni anno | PUNTI 0,5 |
| b) per ogni precedente manifestazione nel corso della quale l'attrazione è stata in esercizio per ogni anno | PUNTI 10 |
| c) punteggio acquisito dal concessionario per frequenza continuativa (frequentatori abituali), con altro tipo di attrazione negli ultimi 5 anni per ogni anno | PUNTI 5 |
| d) anzianità di appartenenza alla categoria:
* per ogni anno dalla data del rilascio della licenza di esercizio | PUNTI 1 |
| e) anzianità di gestione del concessionario dell'attrazione interessata alla concessione (max. 2,5 punti):
per ogni anno | PUNTI 0,5 |

In caso di parità di punteggio la preferenza è data all'istanza presentata precedentemente. I punteggi di cui al punto a) non sono cumulabili con la lettera b).

L'attrazione che per tre anni consecutivi ha rinunciato per qualsiasi ragione alla partecipazione al Parco perde tutto il punteggio di anzianità relativo alla presenza stessa, nonché la qualificazione di frequentatore abituale.

Perde tutto il punteggio relativo alla presenza, nonché la qualificazione di frequentatore abituale anche chi rinuncia alla partecipazione a partire da trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, con esclusione delle cause di forza maggiore, e chi subisce per più di una volta nel quinquennio una delle sanzioni di cui al successivo articolo 13.

Contestualmente all'esito dell'istruttoria, deve essere comunicata alla rappresentanza di cui all'art. 12 la graduatoria dei punteggi attribuiti ai richiedenti.

ART. 8

SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Non sono consentite sostituzioni o scambi di attrazioni tramite accordi tra privati. In caso di rinuncia dell'assegnatario si procede alla sostituzione seguendo la graduatoria.

Al medesimo titolare è consentita la sostituzione dell'attrazione, purchè la nuova attrazione sia di caratteristiche e di tipo completamente diversi rispetto a quelli esistenti nel parco o vi sia disponibilità ai sensi dell'art. 2, comma 5.

Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione, in conseguenza dell'aumento delle misure d'ingombro comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.

ART. 9

GESTIONE DIRETTA DELL'ATTRAZIONE

Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari o conviventi, purchè abbiano l'età prevista dalla legge per lo svolgimento di attività lavorativa.

ART. 10

SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO

Per le ditte individuali, in caso di decesso, di vendita o di donazione di un'attrazione o di cessione definitiva dell'attività del titolare, il punteggio rimarrà invariato e legato alla medesima attrazione e il subentrante manterrà tutti i diritti acquisiti.

ART. 11

SUB-CONCESSIONE

E' vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di accertata infrazione del concessionario, sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà essere accolta nella successiva manifestazione.

ART. 12

RAPPRESENTANZA DEI FREQUENTATORI ABITUALI

I frequentatori abituali del parco nomineranno un proprio rappresentante, il quale farà da tramite tra gli esercenti e l'Amministrazione Comunale. Qualora non fosse possibile tale nomina da parte dei frequentatori abituali, sarà richiesto alle associazioni di categoria maggiormente

rappresentative di esprimere la designazione. In caso di più designazioni diverse, alla nomina provvederà il Sindaco.

Il rappresentante dei frequentatori curerà i contatti con l'Amministrazione Comunale; al medesimo il Comune potrà rivolgersi per facilitare i rapporti con gli esercenti.

ART. 13 SANZIONI

Sarà motivo di **esclusione dell'assegnazione** dell'area per l'anno successivo:

- l'aver sub-concesso lo spazio assegnato, come previsto dall'art. 11 che precede;
- non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni nel parco divertimenti;
- la variazione delle misure di ingombro, salvo giustificati motivi tecnici, riconosciuti validi dall'Amministrazione Comunale;
- il ritardo nell'inizio dell'attività, l'anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa, non specificatamente autorizzata;
- la mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, secondo le disposizioni impartite dagli incaricati comunali;
- litigi e alterchi fra gli operatori ed inoltre l'assunzione di comportamenti scorretti nei confronti degli incaricati comunali o della clientela, incuria nella custodia e nella gestione dell'attrazione.

Il mancato pagamento del plateatico e/ o di altre somme dovute all'Amministrazione Comunale relativamente alla concessione dell'area per l'attrazione, impedisce l'assegnazione di spazi in successive manifestazioni, sino al saldo del dovuto.

L'attrazione non potrà inoltre, essere messa in funzione in caso di verifica negativa circa il corretto montaggio o nel caso in cui, per qualsiasi motivo, possa costituire pericolo per la pubblica incolumità. Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità ovvero la sua conduzione possa costituire elemento di disturbo del parco, l'Amministrazione potrà richiedere l'immediato allontanamento dell'attrazione, senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso ed indennizzo alcuno.

Eventuali danni alla proprietà comunale saranno quantificati dall'Ufficio Tecnico Comunale ed addebitati al concessionario.

L'autorizzazione comunale potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi riguardanti il mancato rispetto delle prescrizioni indicate, la viabilità o la pubblica incolumità nonché in caso di non corrispondenza tra la descrizione del tipo di attrazione in domanda rispetto a quella in opera nello spazio assegnato e in caso di presentazione di dichiarazioni mendaci o di documenti parziali o contraffatti, fatte salve le conseguenze penali. Tale infrazione costituirà, peraltro, anche motivo di esclusione dell'assegnazione dell'area per l'anno successivo.

ART. 14 ATTIVITA' COMMERCIALI COMPLEMENTARI

Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita dolciumi, gastronomie ecc.) abitualmente autorizzate e dislocate compatibilmente in modo da non creare discontinuità fra le attrazioni.

Sono considerate attività complementari al parco anche i pugnometri o altre piccolissime attrazioni. Queste attrazioni verranno installate negli spazi che di volta in volta verranno indicati dall'Amministrazione; esse non danno diritto alla conversione con altre attrazioni in elenco ministeriale di diverse dimensioni.

SEZIONE II PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI (Art. 7 - L. n. 337/1968)

ART. 15
DEFINIZIONE

Si considerano parchi divertimento organizzati quelli che vengono allestiti nel Comune da organizzatori qualificati, specie in concomitanza di esposizioni e mostre campionarie ovvero nel corso di attività turistiche stagionali e in occasioni diverse.

L'organizzazione è vietata in occasione di sagre e fiere e nei 90 giorni precedenti nonché nei 30 giorni successivi.

Tra un parco di divertimenti e l'altro devono trascorrere almeno 60 giorni dalla fine dell'uno all'inizio dell'altro, fatta salva la consuetudine.

ART. 16
CONCESSIONE DELLE AREE

La Giunta Comunale può stabilire i periodi nei quali è possibile organizzare parchi di divertimento oppure individuare i periodi di esclusione.

Le concessioni di aree per l'installazione dei parchi organizzati sarà fatta dando la preferenza all'esercente che sia in possesso della qualifica di organizzatore, risultante dal prescritto documento rilasciato dal Dipartimento dello Spettacolo e che il complesso da lui allestito in precedenza abbia riscosso, sia per decorosità sia per correttezza di conduzione delle singole attrazioni, il consenso della cittadinanza e della Amministrazione comunale e che abbia presentato regolare istanza.

Nell'istanza l'organizzatore deve precisare il numero ed il tipo di attrazioni che intende accogliere nel parco dei divertimenti.

ART. 17
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietato all'esercente organizzatore concessionario dell'area di sub concedere ad altri organizzatori la stessa.

ART. 18
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'organizzatore concessionario è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento del parco, del pagamento dei canoni e tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficienza dei vari servizi ecc., e sarà tenuto a far osservare agli esercenti partecipanti al parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre Autorità.

ART. 19
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Le istanze degli esercenti sono raccolte ed istruite dal concessionario titolare del parco di divertimento organizzato.

Gli esercenti che hanno intenzione di partecipare al parco, sono tenuti a presentare regolare istanza in carta semplice all'organizzatore, corredata da quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, almeno 90 giorni prima della data di inizio del parco.

All'organizzatore cui è stata presentata l'istanza, compete l'obbligo di evaderla e dare riscontro scritto con lettera raccomandata almeno 45 giorni prima della data di inizio del parco.

L'organizzatore potrà stabilire norme di comportamento, sentito il parere dell'Amministrazione comunale, oltre a quelle previste nella concessione al medesimo rilasciata.

Rimangono valide tutte le norme della Sezione I relative alle modalità di presentazione delle richieste, in quanto compatibili con la presente Sezione II.

I requisiti di preferenza di cui all'art. 7 della Sezione I devono essere osservati dai concessionari organizzatori nella scelta delle attrazioni per la formazione dei parchi.

<p><u>SEZIONE III</u> INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI</p>
--

ART. 20
DEFINIZIONE E RINVIO AD ALTRE NORME

In occasione di particolari festività, festeggiamenti frazionali e simili avvenimenti, il Comune può autorizzare l'installazione di singole attrazioni o piccoli complessi non costituenti parco divertimenti.

La presentazione delle domande deve avvenire almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione. La comunicazione di avvenuta assegnazione del posteggio o l'eventuale diniego sono comunicate alle ditte interessate 15 giorni prima dell'inizio dei festeggiamenti.

Per il resto valgono in materia le norme fissate agli artt. 2 (fatto salvo quanto indicato al comma precedente relativamente ai termini) -3-4-5-6-7-8-9-10-11 e 13.

Vengono considerati piccoli complessi un massimo di sei attrazioni di cui non più di una grande; non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli, ecc.

<p><u>SEZIONE IV</u> DISPOSIZIONI FINALI</p>
--

ART. 21
**AUTORIZZAZIONI IN AREE PRIVATE DEMANIALI E
PATRIMONIALI**

Le autorizzazioni in aree private, demaniali e patrimoniali per l'allestimento di spettacoli viaggianti sono subordinate al rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

ART. 22

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme consuetudinarie riconosciute sia dal Comune che dalle organizzazioni sindacali della categoria e tutte quelle relative alle occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Urbana, nonché le norme relative ai regolamenti comunali vigenti.

INDICE

Art. 1 – Disposizioni generali pag. 2

Sezione I – Sagre – fiere – feste tradizionali

Art. 2 – Definizione e concessione delle aree pag. 2

Art. 3 – Frequentatori abituali pag. 3

Art. 4 – Attrazione di novità pag. 3

Art. 5 – Istruttoria delle domande pag. 3

Art. 6 – Esito dell'istruttoria pag. 3

Art. b/bis - Cauzione pag. 4

Art. 7 – Priorità e requisiti preferenziali pag. 4

Art. 8 – Sostituzione dell'attrazione pag. 4

Art. 9 – Gestione diretta dell'attrazione pag. 5

Art. 10 – Successione nell'esercizio pag. 5

Art. 11 – Sub-concessione pag. 5

Art. 12 – Rappresentanza dei frequentatori abituali pag. 5

Art. 13 – Sanzioni pag. 5

Art. 14 – Attività commerciali complementari pag. 6

Sezione II – Parchi di divertimento organizzati

Art. 15 – Definizione pag. 6

Art. 16 – Concessione delle aree pag. 7

Art. 17 – Divieto di sub-concessione pag. 7

Art. 18 – Obblighi del concessionario pag. 7

Art. 19 – Istruttoria delle istanze pag. 7

Sezione III – Installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi di attrazioni

Art. 20 – Definizione e rinvio ad altre norme pag. 8

Sezione IV – Disposizioni finali

Art. 21 – Autorizzazioni in aree private demaniali e patrimoniali pag. 8

Art. 22 – Disposizioni integrative pag. 8

* * *